



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 147/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **59573** del
registro di segreteria, promosso da:

Fabio Cozzani (codice fiscale CZZFBA65E02E463O), nato a La Spezia il
02.05.1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano
Briganti (c.f. BRGSST 62R06E532Q), che lo rappresenta e difende, pec
sebastiano.briganti@pecavvocatitivol.it

- appellante -

contro

Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale
per la Liguria;

Procura generale presso la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionali Centrali;

-appellate-

Nei confronti di:

Stefano Mugnaini, nato a La Spezia il 03.08.1953, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Marco Giannini

Patrizia Rossi, nata a La Spezia il 23.07.1953, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Marco Giannini;

Paola Michelini, nata a La spezia il 24.10.1962, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Francesco Mazzoni.

avverso

della sentenza n. 159/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, depositata in data 11.08.2021

Visto l'atto d'appello;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 24 settembre 2025, con l'assistenza del segretario, Chiara Pimpinella, il rappresentante della Procura generale nella persona del VPG Alfio Vecchio, assente il difensore di parte appellante.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 159/2021 la Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava, a titolo di colpa grave, in favore dell'A.S.L. 5 Spezzino: Fabio Cozzani al pagamento di € 55,00 (cinquantacinque/00); Paola Michelini al pagamento di € 144,00 (centoquarantaquattro); Patrizia Rossi al pagamento di € 108,00 (centootto/00); Stefano Mugnaini al pagamento di € 36,00 (trentasei/00).
Somme da incrementare con la rivalutazione secondo gli indici ISTAT FOI dalla data di compimento della prescrizione fino alla pubblicazione della sentenza e con gli interessi legali sull'importo rivalutato, dalla pubblicazione

della sentenza fino al soddisfo, per il danno erariale derivante dalla mancata adozione di ordinanze-ingiunzioni.

2. Avverso la sentenza era proposto appello dall'avv. Cozzani, che innanzitutto ripercorreva i fatti ed il processo e lamentava la “*Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 del D.lgs. 174/2016 e dell’art. 97 Cost. CARENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE*”.

L’appellante sosteneva che il giudice di primo grado avrebbe cercato di dimostrare il suo coinvolgimento nelle procedure sanzionatorie *ex lege* 689/1981 e poi la sua colpa grave. In particolare, contestava l’assunto che lo stesso fosse di fatto coinvolto in dette procedure, essendosi espresso sulle pratiche il 16 settembre 2013. Infatti il giudice di primo grado non avrebbe motivato come la nota indicata sarebbe da ritenersi dirimente, considerato che con essa invece avrebbe cessato di occuparsi di esse. Con la nota erano trasmesse le pratiche al segretario generale al fine di procedere agli atti di competenza, perché fino a quel momento avrebbe collaborato informalmente con gli altri dirigenti, senza averne la competenza.

Era contestato poi l’assunto secondo il quale la competenza dell’avvocatura comunale ad occuparsi delle pratiche *ex lege* 689/1981 sarebbe derivante dal fatto che era stata bandita, in data 3 agosto 2015, una procedura comparativa per la selezione di un avvocato a cui affidare i ricorsi amministrativi e i procedimenti *ex lege* 689/1981, in considerazione del carico di lavoro e dell’esiguità dell’avvocatura civica. La necessità del professionista esterno sarebbe stata invece del dirigente competente a procedere alla gestione di quelle pratiche e lo stesso si sarebbe poi occupato del relativo contenzioso.

Il giudice di primo grado avrebbe omesso di esprimersi sulle circostanze

emerse dalla relazione del 26.06.2020 del segretario comunale, dalla quale si evincerebbe che fino al 2016 le pratiche sarebbero state svolte dai singoli dirigenti e dall'inizio del 2017 istruite dall'avvocatura, dovendosi intendere in questo ultimo caso il professionista esterno all'uopo nominato. Ad esso erano trasmesse le relative pratiche, come dimostrerebbe la dichiarazione del funzionario responsabile del suap depositata in primo grado.

Era poi contestata dall'appellante l'affermata sussistenza della colpa grave, restando escluso nel caso di specie una "sprezzante trascuratezza dei propri doveri". Peraltro, rispetto all'addebitato comportamento omissivo di mancata proposizione di una soluzione o mancata allegazione di una bozza di provvedimento, essendosi limitato a rimettere di fatto ogni valutazione al segretario generale, l'appellante osservava che ogni dirigente ha le competenze tecniche e giuridiche per decidere se emettere l'ordinanza ingiunzione o archiviare la pratica.

Inoltre, rispetto al comportamento di aver perseverato nell'omissione nonostante il sollecito dell'11 gennaio 2014, era evidenziato che la nota in questione era trasmessa solo al Suap. E, rispetto al non aver monitorato il rispetto delle scadenze da parte del legale esterno, osservava che l'incarico di quest'ultimo era stato conferito dal dirigente competente e, in ogni caso, nell'ipotesi che un legale esterno non rispetti le scadenze processuali, tali mancanze sarebbero allo stesso imputabili.

In conclusione, l'appellante chiedeva *«annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto respingere ogni domanda proposta nei confronti dell'Avv. Fabio Cozzani, siccome inammissibile ed infondata o comunque non provata, quindi assolvere l'odierno appellante da ogni addebito; in*

subordine, per mera responsabilità di difensore, ascrivere la responsabilità a colpa lieve ed in ulteriore subordine ridurre la quota di danno riferibile all'appellante. Con vittoria di spese e compensi professionali».

3. In data 14 novembre 2024 depositava le proprie conclusioni la Procura generale, che riteneva infondato l'appello.

4. All'udienza del 4 dicembre 2024 il Presidente, sentito il Collegio, e su concorde dichiarazione del PM, constatata l'assenza del difensore di parte appellante, con ordinanza a verbale rinviava, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., la trattazione del giudizio, all'udienza del 24 settembre 2025. L'ordinanza conteneva l'espressa avvertenza all'appellante che, in caso di mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile d'ufficio.

L'ordinanza a verbale veniva regolarmente notificata.

Alla pubblica udienza del 24 settembre 2025, assente il difensore dell'appellante, il Procuratore generale chiedeva che il giudizio fosse dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

La causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 196 c.g.c. il quale prevede: *«Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».*

Nella vicenda in esame risulta che il difensore dell'appellante non è comparso

alle udienze del 4 dicembre 2024 e del 24 settembre 2025, nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate.

La reiterata assenza del difensore della parte appellante, nuovamente constatata dal Collegio nell'odierna udienza del 24 settembre 2025, impone la declaratoria di improcedibilità dell'appello.

Per ciò che concerne le spese processuali, la circostanza che il giudizio è stato definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d'appello, dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 24 settembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Giuseppina Maio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03/10/2025

Il Direttore della Segreteria

(firma digitale)